

REGOLAMENTO (CE) N. 843/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 712/2007 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 712/2007 della Commissione⁽²⁾ ha aperto gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri.
- (2) Tenendo conto della situazione del mercato del granturco, del frumento tenero e dell'orzo nella Comunità e dell'andamento della domanda di cereali rilevata nelle varie regioni nel corso delle ultime settimane, risulta necessario rendere disponibili nuovi quantitativi di cereali giacenti all'intervento in alcuni Stati membri. Occorre, quindi, autorizzare gli organismi d'intervento degli Stati membri interessati a procedere all'aumento dei quantitativi posti in gara, fino a concorrenza, per il granturco, di 500 000 tonnellate in Ungheria, per il frumento tenero, di 29 244 tonnellate in Ungheria e, per l'orzo, di 13 218 tonnellate in Francia.

(3) Nelle ultime gare della campagna 2006/2007, nel giugno 2007, la rivendita di segala sul mercato interno per le gare permanenti aperte dal regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione⁽³⁾ è fortemente aumentata, con conseguente diminuzione delle scorte di intervento di segala disponibili per la rivendita sul mercato interno nel corso della campagna 2007/2008. Tenuto conto di questa situazione, occorre ridurre di 11 578 tonnellate la quantità di segala inizialmente messa a disposizione mediante la gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 712/2007.

- (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 712/2007.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 712/2007 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 276 del 7.10.2006, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 621/2007 (GU L 143 del 6.6.2007, pag. 9).